

BVGer C-1832/2010 vom 4. April 2011

Bundesverwaltungsgericht, 2011-04-04, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger_C-1832_2010

FR: TAF C-1832/2010 du 4 avril 2011

IT: TAF C-1832/2010 del 4 aprile 2011

Regeste

Rendite

Erwägungen

E. 1.1

In virtù dell'art. 31 LTAF, questo tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della Legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), emanate dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF, riservate le eccezioni di cui all'art. 32. In particolare, le decisioni rese dalla CSC concernenti l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, possono essere portate davanti al Tribunale amministrativo federale, conformemente all'art. 85bis cpv. 1 della Legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti del 20 dicembre 1946 (LAVS, RS 831.10).

E. 1.2

Secondo l'art. 3 lett. dbis PA, la procedura in materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA, nella misura in cui è applicabile la legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1 LAVS, le disposizioni della LPGA sono applicabili alla prima parte della LAVS, sempre che la presente legge non preveda espressamente una deroga.

E. 1.3

Conformemente all'art. 59 LPGA, ha diritto di ricorrere chiunque è toccato dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modificazione. Il ricorso deve essere interposto entro 30 giorni dalla notificazione della decisione o della decisione contro cui l'opposizione è esclusa (art. 60 LPGA). Esso deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante, con allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente (art. 52 cpv. 1 PA).

E. 1.4

In concreto, il ricorso è ammissibile, nella misura in cui è stato presentato tempestivamente e nel rispetto dei requisiti previsti dalla legge (art. 59 e 60 LPGA, nonché l'art. 52 cpv. 1 PA)

E. 2.1

Il 1° giugno 2002 sono entrati in vigore l'Accordo tra la Confederazione svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone del 21 giugno 1999 (ALC, RS 0.142.112.681) ed il correlato Allegato II che regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale nonché il Regolamento (CEE) n° 1408/71

del Consiglio del 14 giugno 1971 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (RS 0.831.109.268.1) come pure il corrispondente Regolamento di applicazione (Regolamento CEE n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione del Regolamento n° 1408/71, RS 0.831.109.268.11). Trattasi di una normativa che si applica a tutte le rendite il cui diritto sorge a far data dal 1° giugno 2002 o successivamente e che sancisce il principio della parità di trattamento tra cittadini che risiedono in uno Stato membro della Comunità europea ed i cittadini svizzeri (art. 3 del Regolamento CEE n° 1408/71).

E. 2.2

Giusta l'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria contenuta nell'Allegato II, gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri della Comunità europea in materia di sicurezza sociale vengono sospesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo qualora il medesimo campo sia disciplinato da quest'ultimo (art. 6 del Regolamento CEE n° 1408/71). Nella misura in cui l'Accordo, in particolare l'Allegato II che regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (art. 8 ALC), non prevede disposizioni contrarie, l'organizzazione della procedura come pure l'esame delle condizioni di ottenimento di una rendita di vecchiaia svizzera sono regolate dal diritto interno svizzero (DTF 130 V 257 consid. 2.4).

E. 2.3

L'art. 153a cpv. 1 LAVS sancisce espressamente l'applicabilità nella presente procedura, trattandosi di un cittadino che risiede nell'Unione europea, dell'ALC e dei Regolamenti (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 e (CEE) n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione del Regolamento n° 1408/71.

E. 3

Secondo l'art. 29quiquies cpv. 3 LAVS, i redditi che i coniugi hanno conseguito durante gli anni civili di matrimonio comune vengono ripartiti e attribuiti per metà a ciascuno dei coniugi ("splitting"), in particolare quando entrambi hanno diritto alla rendita di vecchiaia. Conformemente all'art. 33bis cpv. 1 LAVS, le rendite di vecchiaia che sostituiscono una rendita d'invalidità secondo la legge federale sull'assicurazione per l'invalidità del 19 giugno 1959 (LAI, RS 831.20), sono calcolate fondandosi sugli stessi elementi di quelli per la rendita d'invalidità, se ne deriva un vantaggio all'avente diritto. Ai sensi dell'art. 35 cpv. 1 lett. a LAVS, la somma delle due rendite per coniugi ammonta al massimo al 150% dell'importo massimo della rendita di vecchiaia se entrambi i coniugi hanno diritto ad una rendita di vecchiaia.

E. 4

In concreto, il ricorrente non contesta davanti a questo Tribunale né lo "splitting" dei suoi redditi, né il fatto che la somma della sua rendita di vecchiaia e di quella di sua moglie non possa superare il 150% dell'importo massimo della rendita di vecchiaia risultante dalla scala delle rendite 44 a lui applicabile. Egli contesta unicamente la scelta del periodo contributivo di 26 anni alla base del calcolo della sua rendita di vecchiaia, facendo valere che la CSC avrebbe invece dovuto riferirsi ad un periodo di 45 anni. Ora, è assodato che il periodo contributivo effettivo del ricorrente corrisponde a 44 anni (doc. 238 a 240). Conformandosi all'art. 33bis cpv. 1 LAVS, la CSC ha però calcolato la rendita di vecchiaia, nella decisione impugnata, in riferimento ai parametri considerati per la determinazione della mezza rendita

d'invalidità attribuita al ricorrente dalla SSIC a decorrere dal 1° agosto 1986 (doc. 143 a 150), ossia, oltre ad un reddito annuale medio di Fr. 43'860.- e alla scala delle rendite 44, ad un periodo contributivo di 26 anni, il quale gli è più vantaggioso che il periodo di 44 anni. Infatti, come risulta dal foglio di calcolo agli atti (doc. 113 e 115), la rendita mensile stabilita in base agli stessi elementi di quelli presi in conto per la rendita AI, ammonta a Fr. 1'703.- dal gennaio 2005, mentre la rendita determinata in funzione delle basi di calcolo AVS, ossia una durata contributiva di 44 anni ed un reddito determinante di Fr. 37'980.-, sarebbe ammontata a Fr. 1'634 dal 1° gennaio 2005. Ne discende che la CSC ha tenuto conto a giusto titolo, seguendo l'art. 33bis cpv. 1 LAVS, di un periodo contributivo di 26 e del corrispondente reddito annuo netto determinante, e non di 44 anni, per il calcolo della rendita di vecchiaia del ricorrente.

E. 5

Di conseguenza, il ricorso deve essere respinto e la decisione su opposizione della CSC confermata.

E. 6

Ai sensi dell'art. 85bis cpv. 3 LAVS, se l'esame preliminare, anteriore o posteriore a uno scambio di scritti, rileva che il ricorso al Tribunale amministrativo federale è inammissibile o manifestamente infondato, un giudice unico può, con motivazione sommaria, pronunciare la non entrata in materia o il rigetto. In concreto, questo Tribunale può quindi pronunciare, quale giudice unico, il rigetto del presente ricorso manifestamente infondato.

E. 7.1

Secondo l'art. 85bis cpv. 2 LAVS, la procedura è gratuita per le parti. Tuttavia, i costi possono essere accollati alla parte che procede in modo temerario o sconsiderato. In concreto, non si prelevano spese processuali.

E. 7.2

In conformità con l'art. 64 cpv. 1 PA, l'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in parte, può assegnare al ricorrente una indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato (spese ripetibili). Visto l'esito della procedura, non si assegnano al ricorrente indennità per spese ripetibili. Per quanto concerne la CSC, le autorità federali non hanno diritto ad un'indennità a titolo di ripetibili (art. 7 cpv. 3 del Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.